



Il Ministro dell'istruzione e del merito

VISTO	il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “ <i>Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59</i> ”, modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l’articolo 50, secondo cui “ <i>Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: [...] congiuntamente con il Ministero dell’università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) [...] fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione [...]</i> ”;
VISTO	il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante “ <i>Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito</i> ” e s.m.i.;
VISTO	il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante “ <i>Istituzione del Servizio Nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché riordino dell’omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53</i> ”;
VISTA	la legge 27 settembre 2007, n. 165, recante “ <i>Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca</i> ”;
VISTO	il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “ <i>Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165</i> ” e, in particolare, l’articolo 11, comma 1, che prevede: “ <i>Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione</i> ”;
VISTO	il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante “ <i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i> ”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e in particolare l’articolo 2, comma 4-undevicies, che ridefinisce la struttura del sistema nazionale di valutazione di cui l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, nel seguito “Indire” costituiscono due delle tre componenti;
VISTO	il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “ <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i> ”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l’articolo 19 con cui viene ripristinato l’Indire quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare senza soluzione di continuità con l’ANSAS;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

VISTO	il d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante <i>“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”</i> ;
VISTO	il decreto-legge 22 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante <i>“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”</i> e, in particolare, l'articolo 6 che ha disposto che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale il Prof. Giuseppe Valditara è stato nominato Ministro dell'istruzione e del merito;
VISTO	il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante <i>“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”</i> , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e in particolare l'articolo 7-bis, comma 2, secondo cui <i>“Al fine di adeguare l'organizzazione dell'INDIRE alle funzioni a esso attribuite ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario in possesso di comprovata competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il compenso del commissario straordinario è determinato ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli organi dell'INDIRE, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario”</i> .
VISTO	il citato articolo 7-bis, comma 4, del suddetto decreto-legge n. 71 del 2024, secondo cui <i>“In applicazione delle disposizioni del comma 2, il commissario straordinario di cui al medesimo comma 2 adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimità e di merito, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I nuovi organi dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE”</i> .
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2024 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario di INDIRE il cons. Francesco Verbaro con decorrenza 14 ottobre 2024;
VISTO	lo Statuto di INDIRE, approvato dal Commissario straordinario con Delibera n. 25 del 20 dicembre 2024 e, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 23 dicembre 2024;
VISTA	la pubblicazione dello Statuto di INDIRE nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi del citato articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in data 24 dicembre 2024;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

VISTO	il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 16 febbraio 2023, n. 26, concernente la nomina del Comitato di selezione per il rinnovo del componente del Consiglio di amministrazione di INDIRE;
TENUTO CONTO	che ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 sopra citato gli organi dell'INDIRE, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario e che i nuovi organi dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia;
RITENUTO	di dover procedere, ai fini della nomina del presidente e del membro del consiglio di amministrazione di designazione governativa, alla nomina di un nuovo Comitato di selezione, ai sensi del citato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009, e alla definizione di nuovi criteri ed indirizzi;
RITENUTO	di definire termini acceleratori per la procedura di selezione in argomento al fine di procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione di INDIRE;

DECRETA

Articolo 1 (Comitato di selezione)

Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs 31 dicembre 2009, n. 213, ai fini della nomina del Presidente e del Componente di designazione governativa del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), è nominato il Comitato di selezione nella seguente composizione:

- Giovanni BETTA, professore ordinario di Misure elettriche ed elettroniche presso l'Università di Cassino e del Lazio meridionale, già Rettore della medesima Università – Coordinatore;
- Clelia BUCCICO, professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
- Paolo LO SURDO, direttore operativo per il coordinamento delle strutture di vertice dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Articolo 2 (Criteri ed indirizzi per il Comitato di selezione)

1. Il Comitato di selezione, nel seguito "Comitato", entro 10 giorni dall'insediamento, fissa con avviso pubblico i requisiti, le modalità e il termine per la presentazione delle candidature. L'avviso richiama i criteri specifici previsti dallo statuto dell'ente per il profilo da nominare e le cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
2. Le sedute del Comitato, convocate dal Coordinatore, possono svolgersi anche in modalità telematica. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dall'Ufficio I della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale d'istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
3. Il Comitato conclude i lavori entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, proponendo al Ministro, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs n. 213 del 2009, la rosa dei candidati, con giudizi individuali motivati e senza graduatoria. Il predetto termine è prorogabile con



Il Ministro dell'istruzione e del merito

provvedimento del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, su istanza motivata del Coordinatore.

4. Nella formazione della rosa di cui al comma precedente, il Comitato garantisce che il profilo di ciascun candidato, ivi inserito, risponda a criteri di elevata qualificazione tecnico-scientifica, attestata da particolari competenze ed esperienze professionali anche in ambito gestionale.

5. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese di missione sostenute per la partecipazione alle sedute, che graveranno sul capitolo di spesa n. 1396 pg 10 della citata direzione generale nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara